



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2010

**DECRETO LEGISLATIVO
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008**

**DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEL 30 MAGGIO 2010**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

**Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2010.
D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii. ed attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, del D.Lgs 30
Maggio 2008, n.116 e D.M. 30 marzo 2010.**

Indice

1. Premesse.....	2
2. Qualità delle acque di balneazione (art.7 e 8 D.Lgs 116/08)	4
3. Balneabilità delle acque (Art.1 Decreto 30 marzo 2010).....	5
4. Profili delle acque di balneazione (art. 9 del D.Lgs 116/08).....	8
5. Informazione al pubblico (art. 14 e 15 del D.Lgs 116/08) e comunicazioni.....	9



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

1. PREMESSE

Con D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 è stata recepita la direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CE ancora parzialmente in vigore, con il DPR 470/82, per la certificazione dei dati della stagione 2009.

L'iter di recepimento della citata Direttiva, avviato col D.Lgs n.116/08, è stato completato il 30 Marzo 2010 con l'approvazione del D.M. 30 marzo 2010 e la relativa pubblicazione sul Supplemento ordinario n.97 alla G.U. n.119 del 24.05.2010.

Per la stagione di balneazione 2010 devono essere pertanto applicate, da parte di Regione, Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto attuativo 30 Marzo 2010.

Tenuto conto che l'iter di recepimento della Direttiva 2006/7 si è concluso a ridosso dell'inizio della campagna di balneazione 2010 e che occorre ottimizzare con il competente Ministero della Salute le relative procedure, il contenuto della presente riveste necessariamente carattere di prima attuazione della Direttiva 2006/7/CE e dei suoi recepimenti nazionali (D.Lgs 116/08 e Decreto 30 marzo 2010).

Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, tutti gli Enti interessati sono tenuti alla sua applicazione.

Di seguito vengono riportati i principali aspetti innovativi introdotti dalla succitata normativa.

Per la stagione balneare 2010, sulle stazioni di campionamento della campagna 2009, ai sensi dell'art. 4 lett. b) del DPR 470/82, sono state individuate, con Determinazione del Direttore del Servizio Tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità n. 4496/102 del 29.12.2009, le zone idonee e le zone temporaneamente non idonee alla balneazione (Allegato 1).

La suddetta Determinazione è stata trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 4497 del 29.12.2009 e con la presente viene comunicata ai Comuni, all'ARPAS, all'ASL-S.I.P. ed a tutti gli altri soggetti in indirizzo.

In applicazione dell'art. 4 c.1 lett. c) del D.Lgs 116/08, è stato predisposto, con i criteri concordati con la Direzione Tecnica dell'ARPAS e l'ASL-S.I.P., il programma di monitoraggio per la stagione 2010, per la rete di monitoraggio delle acque di balneazione. Tale programma è costituito dall'elenco di tutte le acque di balneazione individuate dalla Regione Sardegna, dai relativi punti di campionamento, dalle frequenze



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

dei singoli campioni e dalle classificazioni di idoneità (ai sensi del D.P.R. 470/82) e qualità (D.Lgs 116/08) associata ad ogni acqua di balneazione (Allegato 2).

La programmazione del suddetto calendario è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto attuativo 30 marzo 2010:

- a) le acque di balneazione che al termine della stagione balneare 2009 sono risultate vietate ai sensi dell'articolo 7 del DPR 470/82, possono essere riaperte a seguito di quattro campionamenti favorevoli con frequenza bimensile, effettuati a decorrere dal mese di aprile 2010. La frequenza di campionamento, per l'intera stagione balneare, sarà bimensile;
- b) le acque di balneazione che al termine della stagione balneare 2009 sono risultate temporaneamente vietate ai sensi dell'articolo 6 del DPR 470/82, possono essere riaperte a seguito di due campionamenti consecutivi favorevoli, effettuati a partire dal mese di aprile. La frequenza di campionamento, per l'intera stagione balneare, sarà mensile.

Programma di monitoraggio (art.6 D.Lgs 116/08)

Per l'anno in corso, in via preliminare, ai fini dell'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di campionamento, si è tenuto conto rispettivamente delle delimitazioni e delle stazioni riconducibili ai precedenti programmi di monitoraggio, effettuati ai sensi del DPR 470/82, tenendo conto dell'estensione di costa a suo tempo associata a ciascun punto di controllo. Sono state quindi georeferenziate le acque di balneazione ed i punti di campionamento, sulla base della Carta Tecnica Regionale, e resi disponibili nel sito del CeDoc all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>.

E' prevista, per la stagione balneare 2010, una rete di monitoraggio comprendente 663 punti di campionamento, per un'estensione di costa controllata di circa 870 km.

Le acque di balneazione che sono interessate da immissioni di fiumi, torrenti, collettori di scarico, dichiarate permanentemente vietate ai sensi del Decreto Ministeriale n°29/01/1992, fanno parte dell'elenco delle acque di balneazione e, per l'anno in corso, anche se risultate conformi, in via cautelativa rimangono interdette alla balneazione in attesa della ridefinizione delle acque di balneazione. Tale revisione sarà effettuata a seguito della predisposizione dei profili prevista per la stagione balneare 2011.

Come sopra riportato, per ciascuna acqua di balneazione, per la stagione 2010, è stato predisposto un programma di monitoraggio.

La stagione di balneazione inizia il 1° maggio e si conclude il 30 settembre 2010 mentre l'attività di campionamento delle acque inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

I prelievi, eseguiti secondo le modalità dell'Allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010, devono essere effettuati secondo le frequenze e il calendario definito d'intesa tra la Regione Sardegna e l'ARPAS. Ciascun campionamento dovrà essere effettuato entro i quattro giorni successivi alla data stabilita dal calendario (art. 6.c. 4 D.Lgs 116/2008). Il calendario dei campionamenti sarà attuato con la collaborazione dei Servizi d'Igiene Pubblica delle ASL. In presenza di condizioni meteomarine tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi nella data prevista, il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione deve essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione e tempestivamente trasmessa alla Regione ed al Ministero della Salute.

Il punto di campionamento è fissato all'interno di ciascuna acqua di balneazione dove si prevede il maggiore afflusso di bagnanti o il più elevato rischio di inquinamento.

2. QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (ARTT. 7 E 8 D.LGS 116/08)

La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali):

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione
- al termine di ciascuna stagione balneare
- sulla base delle serie di dati relativi alla stagione in corso e alle tre stagioni precedenti
- secondo la procedura di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 116/08

A seguito di tale valutazione la Regione classifica tali acque come acque di qualità "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente". La prima classificazione conforme alla Direttiva 2006/7/CE deve essere effettuata entro il 2015. Le classificazioni antecedenti a tale data, effettuate ai sensi dell'art. 7 c. 5 lett. c del D.Lgs 116/08, sono da considerarsi "preliminari".

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno essere eseguiti, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010, i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 116/08 ed a tutela della salute pubblica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio 2010, i soggetti in indirizzo sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna le informazioni di cui agli artt. 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

I soggetti in indirizzo sono inoltre tenuti, per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 116/08, ed all'attuazione di quanto previsto dagli allegati B e C del D.M. 30 marzo 2010.

Per quanto concerne, in particolare, i casi di proliferazione algale che dovessero manifestarsi nel corso della stagione balneare, il sindaco dovrà, a seguito di segnalazione (pervenuta eventualmente anche da parte dei cittadini), attivare le strutture dell'ARPAS / ASL-SIP, al fine di:

- verificare l'estensione spaziale e temporale del fenomeno, attraverso un programma di monitoraggio specifico;
- appurare la specie e la densità algale presente.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito dei monitoraggi di cui sopra, trasmettere le informazioni alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna ed informare il sindaco sui risultati ottenuti.

3. BALNEABILITÀ DELLE ACQUE (ART.1 DECRETO 30 MARZO 2010)

Il Decreto 30 Marzo 2010 definisce i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione e fissa nell'Allegato A i valori limite, relativi ai parametri *Escherichia coli* e Enterococchi intestinali, ai fini del giudizio di balneabilità. La Regione Sardegna, attraverso il sistema ARPAS / ASL-S.I.P., provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri sia effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V D.Lgs 116/2008.

Nella stagione 2010, con l'avvio del programma di monitoraggio secondo l'Allegato 1 del D.Lgs 116/08, cessa il monitoraggio dei parametri previsti dal DPR 470/82 (art. 2 del D.M. 30 marzo 2010).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

a. Superamento dei limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 Marzo 2010

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare in corso, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, devono essere attivate tutte le seguenti procedure gestionali:

- **Il Dipartimento dell'ARPAS** competente per territorio, segnala tempestivamente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (utilizzando il modello riportato nell'Allegato 3), per fax sia al Comune, sia, per conoscenza, alla Regione. La trasmissione dovrà, ove possibile, per maggiore tempestività, essere anticipata via e-mail sia al Comune interessato (agli indirizzi che ogni comune fornirà) sia alla Regione ai seguenti indirizzi:
 - pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
 - amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
 - cedoc.balneazione@regione.sardegna.it
- **Il Comune emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08.**
- **L'ARPAS / ASL-S.I.P.** effettua i campionamenti di verifica ritenuti necessari, entro le 72 ore successive alla data di campionamento che ha dato risultato sfavorevole, per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento e comunica l'esito via fax al Comune e, per conoscenza, alla Regione (secondo le modalità riportate al primo punto). A seguito dell'accertamento, potranno, pertanto, verificarsi i seguenti casi:
 - Nel caso in cui il *campionamento di verifica* (eseguito entro le 72 ore come sopra descritto) dovesse dare esito favorevole (rispetto dei limiti dell'allegato A al D.M. 30 maggio 2010), l'inquinamento sarà da ritenere di **breve durata** ed il provvedimento di chiusura potrà essere revocato. Per le finalità di cui all'allegato II, punto 4 del D.Lgs 116/08 (ovvero la sostituzione del campionamento sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento il 7° giorno successivo alla data del campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello sfavorevole. La procedura di sostituzione del campione sfavorevole può essere effettuata, per una data stazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.
 - Nel caso in cui il *campionamento di verifica* (eseguito entro le 72 ore come sopra descritto) dovesse confermare l'esito sfavorevole, il provvedimento di chiusura NON



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

potrà essere revocato se non al successivo campionamento di esito favorevole. In questo caso l'inquinamento non può considerarsi di breve durata.

- **Il Comune**, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 maggio 2010, trasmette i provvedimenti di divieto ed eventuale revoca, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, al Ministero della Salute ed alla Regione per posta ordinaria. Tali provvedimenti dovranno altresì essere trasmessi per e-mail al Ministero della Salute ai seguenti indirizzi:

- l.gramaccioni@sanita.it
- l.lasala@sanita.it

e alla Regione agli indirizzi sotto riportati:

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- cedoc.balneazione@regione.sardegna.it

- **L'ARPAS** trasmette alla Regione l'informazione dell'inquinamento di breve durata attraverso la compilazione della tabella 4 di cui all'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010, entro il 15 ottobre 2010.

b. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs116/08)

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D. Lgs 116/08 come evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni, devono essere attivate le seguenti procedure:

- **Il Dipartimento dell'ARPAS** competente per territorio, segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare, al Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, eventuali situazioni anomale riscontrate per altre vie.
- **Il Comune** informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione.
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima.
- **L'ARPAS** trasmette alla Regione l'informazione sulle situazioni anomale attraverso la compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010, entro il 15 ottobre 2010.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

c. Zone non idonee alla balneazione ai sensi dell'articolo 6 del DPR 470/82

Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione del D.Lgs 116/08, risultano temporaneamente vietate alla balneazione per l'anno 2010, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 470/82, possono essere riaperte alla balneazione a seguito di due campionamenti favorevoli consecutivi, effettuati nel mese di aprile.

Il **Comune**, ricevuta comunicazione dell'esito positivo da parte dall'ARPAS, adotta apposito provvedimento di revoca del divieto e ne invia tempestivamente copia al Ministero della Salute ed alla Regione secondo le modalità già descritte.

d. Zone non idonee alla balneazione ai sensi dell'articolo 7 del DPR 470/82

Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione del D.Lgs 116/08 risultano vietate, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 470/82, possono essere riaperte alla balneazione a seguito:

- di quattro campionamenti favorevoli effettuati da aprile a maggio, con frequenza quindicinale.
- della dimostrazione da parte del Comune dell'avvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il divieto e la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto.

In questo caso il Comune adotta un'ordinanza di revoca di divieto e invia tempestivamente copia del provvedimento al Ministero della Salute ed alla Regione secondo le modalità già descritte.

I campionamenti su tali acque dovranno avere una frequenza almeno bimensile per tutta la stagione balneare e, qualora durante la medesima stagione due campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole, anche per uno solo dei parametri previsti dall'allegato A al D.M. 30 marzo 2010, la zona dovrà rimanere temporaneamente vietata per tutta la stagione balneare. La riapertura avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 2 c.5 del D.M. 30 marzo 2010.

4. PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (ART. 9 DEL D.LGS 116/08)

La Regione dovrà predisporre il profilo delle acque di balneazione entro Marzo 2011. A tal fine saranno utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sia sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) che sulle misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione.

Per raggiungere tale obiettivo i Comuni, le Province, l'ARPAS e i Servizi di Igiene Pubblica sono tenuti a fornire la massima collaborazione, mediante la compilazione dei campi previsti nell'Allegato E del Decreto 30 Marzo 2010.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

5. INFORMAZIONE AL PUBBLICO (ARTT. 14 E 15 DEL D.LGS 116/08) E COMUNICAZIONI

Il D.Lgs 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia, Ministero della Salute, Regione, Province, Comuni e ARPAS, ciascuno per propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet <http://www.portaleacque.it>, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalle Regioni.

La Regione Sardegna, a sua volta, fornisce le informazioni al pubblico attraverso il sito del CeDoc in cui sono visibili all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale, le informazioni principali inerenti le acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio.

Tali informazioni saranno disponibili, successivamente anche direttamente dal portale dell'ambiente della Regione all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it>, nella sezione "balneazione".

I Comuni, ai sensi dell'art.15 D.Lgs 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.), le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- la durata della stagione balneare
- il calendario di monitoraggio
- l'ubicazione del punto di prelievo
- la classificazione preliminare di qualità
- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti
- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

Per le finalità inerenti le informazioni e comunicazioni di tempestivo intervento i Comuni devono rendere disponibili alla Regione ed all'ARPAS i nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici.

**Il Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico**

Ing. Maurizio Cittadini

D.ssa M Coni - 070 606 6890
Ing. MT Pintus - 070 606 7568
Geom A Lussu - 070 606 6633
D.ssa G Erbi - 070 606 6643
D.ssa MG Mulas /Dir Serv TGRI - 070 606 6671